



Comune di Ponti

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. POGGIO Antonella Giuseppina - Sindaco	Sì
2. ADORNO Daniele - Vice Sindaco	No
3. SATRAGNO Fabio - Consigliere in collegamento	Sì
4. ADORNO Giuseppe - Consigliere	Sì
5. SALVATO Nicola - Consigliere	Sì
6. LAIOLO Elena - Consigliere	No
7. ABRILE Lorena - Consigliere	Sì
8. ROMANO Teresa - Consigliere	No
9. CALVI Andrea Giovanni - Consigliere in collegamento	Sì
10. GALLO Valentina - Consigliere	No
11. PEPE Piergiuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Vicesegretario Comunale Signor Bava dott. Andrea Giuseppe in videoconferenza il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra POGGIO Antonella Giuseppina nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Provvedimento del Sindaco in data 11/03/2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che i GAL sono espressamente esclusi dalla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs.175/2016

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/09/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 24 Dlgs 19.08.2016, n. 175 e smi. Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipate da alienare – determinazioni per alienazioni"

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili di Servizio ;

Con voti unanimi e favorevoli:

DELIBERA

- Di approvare la **ricognizione al 31-12-2021** delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.LGS. n. 175/2016, dettagliatamente indicate nell'allegato A)
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- di dichiarare – con separata unanime votazione - il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000:
- con voti unanimi e favorevoli si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : POGGIO Antonella Giuseppina

Il Vice segretario comunale
F.to : Bava dott. Andrea Giuseppe

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica della presente deliberazione (articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000)

Ponti, lì 29/12/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Bava dott. Andrea Giuseppe

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità contabile della presente deliberazione (articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000)

Ponti, lì 29/12/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Lequio Bruna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 1 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/01/2023 al 08/02/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponti, lì 24/01/2022

Il Vice segretario Comunale
F.to Bava dott. Andrea Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Vice segretario comunale Bava dott. Andrea
Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2022

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ponti, lì 29/12/2022

Il Vice segretario comunale
Bava dott. Andrea Giuseppe